

COMUNE DI MONTAZZOLI

Provincia di Chieti

C.A.P. 66030 – MONTAZZOLI (CH) Piazza Città dell'Aquila, n.1 – Tel. 0872 947126 – Fax 0872 947131 – Partita IVA e Codice fiscale: 00254260698
e-mail: comune.montazzoli@gmail.com pec: montazzoli@raccomandata.eu

Prot. n. 2207

Addi, 07-07-2015

ORDINANZA N° 20/2015

OGGETTO: Viabilità temporanea – divieto di sosta e di circolazione in Piazza Città dell'Aquila a tutti i veicoli per esecuzione lavori di manutenzione pavimentazione.

IL SINDACO

PREMESSO che dalle ore 08.00 del giorno 09 luglio 2015 dovranno eseguirsi lavori di manutenzione alla pavimentazione in Piazza Città dell'Aquila;

RRITENUTO necessario l'emissione di Ordinanza per istituzione temporanea del divieto di sosta e di circolazione veicolare nella citata Piazza interessata ai lavori stessi;

CONSIDERATO che, al fine di eliminare lo stato di pericolo a persone e/o cose, si rende indispensabile la chiusura al traffico veicolare della Piazza di che trattasi;

VISTO gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i. ed in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- dalle ore 08.00 del giorno 09 luglio 2015 e fino ad ultimazione lavori il divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in Piazza Città dell'Aquila;
- la chiusura al transito agli autobus in C.so Umberto I° e in Piazza Città dell'Aquila di Montazzoli dalle ore 8.00 del giorno 09.07.2015 fino ad ultimazione lavori;
- la fermata degli autobus al Rione San Carlo (Bivio per il campo sportivo);

DISPONE

- la trasmissione di copia della presente alle società di trasporto di linea "Donato di Fonzo & F.lli" e "DICARLOBUS s.r.l.";
- il posizionamento di idonea segnaletica stradale da parte del personale operaio;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Montazzoli;
- la trasmissione di copia della presente alla Prefettura di Chieti e ai Carabinieri di Castiglione M.M..

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di vigilare affinché siano rispettati i termini e i contenuti della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3, C. 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che avverso la presente Ordinanza in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. Abruzzo ed in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. N°1199/71.

In relazione al disposto dell'art. 37, C. 3 del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. 495/1992.

Dalla Residenza Municipale, li 07/07/2015

IL SINDACO

(Geom. Felice Novello)

